

**VADEMECUM**  
**LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI ARCHITETTI**  
**Aggiornamento 22-01-2014**

<b>SOGGETTI</b>	Il Regolamento per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo, in attuazione all'art. 7 del DPR 137/2012, si applica a tutti gli iscritti all'albo professionale (salvo i casi di esonero previsti dalle Linee guida - vedi sotto)	
<b>CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI MINIMI da acquisire (CFP)</b>	triennio sperimentale (2014-2016)	triennio a partire dal 2017
	n° 60 CFP/triennio di cui: n° 15 CFP minimi/anno (di cui 4 CFP in tema di deontologia/compensi/ordinamento professionale)	n° 90 CFP/triennio di cui: n° 20 CFP minimi/anno (di cui 4 CFP in tema di deontologia/ordinamento professionale)
<b>MODALITA' ACQUISIZIONE</b>	I crediti sono acquisibili attraverso la partecipazione a corsi di formazione, anche a distanza, master, dottorati, seconde lauree o specialistiche, seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, corsi abilitanti, attività volontariato di protezione civile (vedi specifiche all'art. 5 delle Linee Guida al Regolamento).	
<b>ATTRIBUZIONE E RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI</b>	Gli eventi formativi previsti ai punti 5,1 e 5,2 delle Linee guida, per essere valevoli, devono essere preventivamente accreditati. L'accreditamento è riconosciuto dal CNAPPC al soggetto organizzatore attraverso le istanze degli Ordini provinciali sulla base dei valori e modalità indicati dalle Linee guida del Regolamento (art. 5, tabella allegato II). Le altre attività saranno valutate per l'autorizzazione dal CNAPPC anche a posteriori attraverso gli ordini professionali (modalità ancora da definire da parte del CNAPPC).	
	Il riconoscimento del credito formativo per la partecipazione ai corsi è tassativamente subordinato alla presenza in aula per almeno l'80% del monte orario complessivo. Per la partecipazione agli eventi di cui al punto 5,2 (seminari, convegni, etc.) la presenza deve essere completa (100%).	
	triennio sperimentale (2014-2016)	triennio a partire dal 2017
	I corsi con durata superiore a 15 ore saranno riconosciuti per un massimo di 15 CFP	I corsi con durata superiore a 20 ore saranno riconosciuti per un massimo di 20 CFP
<b>RIPORTO CREDITI FORMATIVI in esubero</b>	triennio sperimentale (2014-2016)	triennio a partire dal 2017
	MAX 10 CFP in eccesso computabili nel triennio successivo	MAX 10 CFP in eccesso computabili nel triennio successivo
<b>COMPUTO CREDITI NEO ISCRITTI</b>	triennio sperimentale (2014-2016)	triennio a partire dal 2017
	Obbligo dal 1° gennaio dell'anno successivo iscrizione albo	Obbligo dal 1° gennaio dell'anno successivo iscrizione albo
	Il debito formativo corrisponderà a 20 cfp/anno per il numero rimanente degli anni alla conclusione del triennio in corso	Il debito formativo corrisponderà a 30 cfp/anno per il numero rimanente degli anni alla conclusione del triennio in corso
	riconoscibili crediti acquisiti fra l'iscrizione all'albo e la decorrenza dell'obbligo (computabili nell'anno successivo)	riconoscibili crediti acquisiti fra l'iscrizione all'albo e la decorrenza dell'obbligo (computabili nell'anno successivo)

<b>ESONERI</b>	1) riduzione del debito formativo temporale e proporzionale (con documentazione di supporto e su domanda dell'interessato) per:
	a) maternità (1 anno)
	b) malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia (con interruzione della professione di almeno 6 mesi)
	c) altri casi di documentato impedimento per forza maggiore
	2) esonero totale per gli iscritti all'albo che non esercitano la professione, per almeno 3 anni, NEANCHE OCCASIONALMENTE E IN QUALSIASI FORMA e che dichiarino:
	* di non essere in possesso della Partita IVA
	* di non essere iscritto ad INARCASSA
* di non svolgere la professione neanche occasionalmente e in qualsiasi forma	
3) esonero totale per gli iscritti all'albo con iscrizione $\geq$ 20 anni e con età anagrafica $\geq$ 70 anni	
<b>OBBLIGHI E SANZIONI</b>	L'Ordine territoriale vigila per competenza sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo.
	L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare, valutata dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo.
	L'iscritto avente l'obbligo della formazione permanente deve: - entro febbraio di ogni anno (a partire dal 2015): compilare, secondo le modalità che saranno indicate dal proprio Ordine di appartenenza, un formulario esplicativo del percorso formativo seguito nell'anno precedente. - alla fine di ogni triennio formativo: registrare il proprio credito formativo secondo le modalità indicate dal proprio Ordine di appartenenza.